

Foglio informativo relativo al conto corrente di corrispondenza

IMPRESAPOLIS LINEA "C"

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Credito Cooperativo Friuli S.c.

Sede legale: **Viale G. Duodo, 5 - 33100 UDINE**
E-mail: **info@credifriuli.it**
Codice ABI: **07085**
Iscrizione all'albo delle banche di Banca d'Italia n.: **5503**
Iscrizione all'albo delle Società Cooperative n.: **A159107**
Iscrizione al Registro delle imprese di Udine n.: **02216020301**
Capitale sociale al 31/12/2008: **491.251,32 €**
Riserve al 31/12/2008: **81.546.124,88 €**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Il conto corrente è il contratto con il quale la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine.

Caratteristica dell'operazione è l'esistenza o la creazione di una "disponibilità" di somme del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa.

Tale disponibilità può essere costituita in vari modi: con versamenti od accrediti sul conto, con concessione di credito e quindi accensione di un fido da parte della banca, qualora sia stato convenuto tra le parti.

Il conto corrente consente di effettuare una serie di operazioni e di usufruire di numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo, nonché curare l'incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi ecc.

Tali movimenti sono annotati sul conto ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine dell'incasso dei titoli versati.

Titolare del conto è la persona fisica o l'ente (associazioni, società, organismi collettivi pubblici o privati) cui è intestato il conto medesimo. Il conto può essere intestato anche a più soggetti che possono operare insieme (congiuntamente) o separatamente (disgiuntamente).

Nella prima ipotesi, qualunque attività di prelievo, compresa l'emissione di assegni, deve essere autorizzata da tutti i contitolari del conto; nel secondo caso, ognuno può operare autonomamente sul conto, ed anche disporre interamente della somma depositata. All'accensione di un conto corrente può essere collegata la consegna al cliente di un libretto di assegni con i quali egli può utilizzare le somme disponibili.

In caso di rilascio di carte di pagamento di debito o di credito il cliente può effettuare prelievi di denaro contante o acquistare beni attraverso l'uso delle medesime. Infine, il cliente può ordinare alla banca di eseguire un pagamento a favore di un terzo creditore addebitando la somma sul proprio conto corrente (bonifico).

Infine, i depositi in conto corrente sono tutelati dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a Euro 103.291,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione. Sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell'art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario.

INFORMATIVA SULLA PORTABILITA'

La Legge 40/2007 ha introdotto la facoltà per il cliente di trasferire il proprio mutuo, apertura di credito o altro finanziamento, da una banca all'altra senza alcun addebito di penali o altri oneri di qualsiasi natura da parte della banca originaria e da quella subentrante.

Sezione III - Condizioni economiche del servizio

Tasso annuo creditore al lordo della ritenuta fiscale:	0,125	%
Tasso annuo creditore minimo	0,000	%
Ritenuta fiscale applicata sugli interessi creditori:	27,00	%
Tasso annuo debitore entro fido:	12,000	%
Tasso annuo debitore oltre fido o senza fido:	12,200	%
Commissione sull'accordato (solo per i cc affidati) ¹ : oppure, in alternativa:	2,000 % (Max. 24.000,00	€)
Commissione di massimo scoperto (ai sensi dell'art. 2bis L. 2/09) ² :	0,000	%
Commissione trimestrale di massimo scoperto entro fido massima:	0,99	%
Spesa per l'onere di gestione e controllo dello scoperto: ³	5,00	€
Criterio di capitalizzazione:	Trimestrale	
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.		

APERTURE DI CREDITO:

Commissione di istruzione/revisione fido: 0,20 % (min.20,00 €max.800,00 €)

Alle eventuali aperture di credito garantite dal Consorzio Garanzia Fidi vengono applicate le condizioni previste dalle convenzioni in essere con gli stessi.

Spese tenuta conto

Spese tenuta conto mensili fisse:	45,00	€
Spese tenuta conto trimestrali massime	250,00	€
Spese per singola scrittura:	0,00	€

¹ Dal 29 gennaio 2009 – data di entrata in vigore della legge 28/01/2009 n° 2 di conversione del decreto legge 29/11/2008 n° 185 - **la commissione di massimo scoperto (sia entro che fuori fido che su utilizzo sbf) non è più applicata dalla Banca sugli affidamenti in conto corrente il cui contratto è stato sottoscritto dal 29 gennaio in poi**, sui quali verranno applicate delle condizioni che rispettino i requisiti previsti dalla legge citata. La legge 2/2009 consente l'applicazione di un "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme predeterminato (**commissione sull'accordato**), unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, che sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo."

La previsione relativa alla commissione sull'accordato è valida per un anno, salva la facoltà di recesso in ogni momento del cliente e salva, comunque, la facoltà della Banca di variare unilateralmente le presenti condizioni in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 con apposita proposta. Ove il cliente non richieda per iscritto alla Banca, prima della scadenza del predetto termine, di ridefinire la pattuizione, la Banca continua ad applicarla fino a un diverso accordo. Il nuovo accordo si applica dal periodo di chiusura contabile successivo allo stesso.

² sulla punta massima di esposizione, entro il fido, per un periodo continuativo di almeno (min. 30 gg.)

³ A seguito della soppressione della commissione di massimo scoperto, la Banca, a fronte dei costi sostenuti, applica una spesa per l'onere di gestione e controllo dello scoperto, per ogni sconfinamento oltre l'affidamento concesso o per passaggio del saldo del conto da creditore a debitore, in assenza di una concessione di affidamento. La mancata applicazione di tale spesa per uno o più periodi di liquidazione, pur sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia alla stessa da parte della Banca.

Spese per singola scrittura massime:	0,00 €
Numero operazioni annuali omaggio:	tutte nr.
Tutti i movimenti che generano una registrazione sul conto corrente sono soggetti al costo scrittura, ad eccezione delle seguenti causali: Pagamenti tramite POS/PagoBancomat, storno scritture, resto su versamento, addebito spese invio DDS, rettifica valute, commissione canone mensile Conto Corrente, commissione canone locazione POS.	
Spese fisse di liquidazione interessi:	0,00 €
Spese di estinzione conto:	0,00 €
Recupero spese postali per invio comunicazioni periodiche (art.119 d.lgs 385/93)	0,00 €

Imposta di bollo sugli estratti conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art.8 lett. b) del D.L. 30.12.93 n. 557 nonché dell'art11, comma 5, del D.L. 19.12.1994 n.691, commisurata alla periodicità della liquidazione.

Nessun importo può essere richiesto al cliente per la predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 7 (estinzione anticipata), 8 (portabilità del mutuo - surrogazione) e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies (cancellazione ipoteca) del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con modifiche in legge n. 40 del 2 aprile 2007.

Valuta sui versamenti:

contante e assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante:	data operazione
assegni bancari su piazza/fuori piazza:	3 lavorativi gg
assegni circolari:	1 Lavorativo gg
assegni postali:	3 lavorativi gg
vaglia postali:	7 Lavorativi gg
altri valori:	10 Lavorativi gg

Valuta sui prelevamenti:

contante	data operazione
mediante assegni bancari:	data operazione
mediante carta bancomat:	data operazione
pagamento tramite terminale POS	data operazione

Disponibilità sui versamenti:

contante e assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante:	data operazione
assegni bancari/postali su piazza/fuori piazza, assegni circolari:	5 Lavorativi gg
vaglia postali:	10 Lavorativi gg
assegni esteri	20 Lavorativi gg

Assegni:

Costo carnet assegni:	gratis
-----------------------	--------

Termini stornabilità dei versamenti tramite assegni bancari; assegni circolari; RiBa e RID:

Termini, calcolati in giorni lavorativi successivi alla data di versamento, decorsi i quali gli importi dei titoli di credito (negoziati, tratti od emessi da Banche italiane) versati in conto dalla clientela non possono più essere stornati d'iniziativa della Banca

assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante:	02 gg
assegni bancari tratti su altre dipendenze del Credito Cooperativo Friuli:	04 gg
altri assegni bancari/postali su piazza(*)/fuori piazza:	15 gg
assegni circolari emessi dalla stessa banca accreditante:	07 gg
altri assegni circolari:	12 gg
Termini, calcolati in giorni lavorativi successivi alla data di accredito, decorsi i quali gli importi delle disposizioni RIBA e RID inoltrate dalla clientela per l'incasso non possono più essere stornati d'iniziativa della Banca	
disposizioni domiciliate presso la stessa banca accreditante:	
RiBa:	05 gg
RID:	05 gg
disposizioni domiciliate presso altre banche:	
RiBa:	30 gg
RID:	20 gg
Servizio Bancomat:	
costo annuo tessera Bancomat/Pagobancomat Nazionale:	0,00 €
costo annuo tessera Bancomat/Pagobancomat Microchip Internazionale:	0,00 €
costo prelievo bancomat su ATM della BCC:	gratis
costo prelievo bancomat su ATM di altre BCC:	gratis
costo prelievo bancomat su ATM di altre banche:	2,00 €
commissioni per pagamento tramite terminale P.O.S.:	gratis
costo operazione per pagamento tramite terminale P.O.S.:	gratis
costo pagamento pedaggi autostradali ai caselli FastPay:	gratis
costo per blocco/cattura/duplicazione tessera, oltre alle spese reclamateci:	20,66 €
costo per nostro blocco tessera:	30,99 €
Massimale Globale Carta:	
giornaliero:	3.000,00 €
mensile:	3.000,00 €
Importo massimo dei prelievi Bancomat:	
prelievo nazionale giornaliero:	500,00 €
prelievo all'estero giornaliero (controvalore):	250,00 €
prelievo nazionale mensile:	3.000,00 €
prelievo all'estero mensile (controvalore):	3.000,00 €
Importo massimo dei pagamenti P.O.S.:	
nazionale giornaliero:	3.000,00 €
all'estero giornaliero (controvalore):	3.000,00 €
nazionale mensile:	3.000,00 €

* L'assegno bancario si definisce su piazza quando è a carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita sulla stessa piazza di negoziazione del titolo, mentre per assegno bancario fuori piazza deve intendersi quello a carico di banca (sportello sul quale l'assegno è stato tratto) stabilita su piazza diversa da quella di negoziazione.

all'estero mensile (controvalore):	3.000,00 €
Importo massimo Fast-Pay:	
a tratta:	60,00 €
Carta di Credito Aziendale Compresa nel canone	
Home banking Postazione In-Bank Base o Inbank Gold o Inbank Gold CBI comprese nel canone.	
Contratti assicurativi, Leasing e Garanzia Assegni negoziati a prezzo scontato (Per ottenere informazioni più dettagliate rivolgersi presso la filiale)	
Spese per singola comunicazione ai sensi normativa sulla trasparenza bancaria:	
cartaceo:	1,09 €
elettronico:	0,50 €
Spese di informativa precontrattuale	2,50 €

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto.

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 2 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario ex art. 118 TUB (se la facoltà di modifica è prevista nel contratto): diritto di essere espressamente informato, mediante apposita comunicazione scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, su qualsiasi proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la proposta deve pervenire con un preavviso di almeno trenta giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica e conseguente diritto di respingere la proposta entro sessanta giorni, recedendo dal contratto alle precedenti condizioni.

Composizione stragiudiziale delle controversie - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario, secondo le modalità indicate nella "Guida all'Ufficio Reclami e all'Ombudsman Bancario", a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione di assegno - Il cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare i moduli e dovrà informare la banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto in conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati. La banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat.

Addebito in conto di assegni o cambiali (si riporta il testo integrale dell'art. 2) – “Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiaria.”

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) (si riporta il testo integrale dell'art. 4, comma 1) – “L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche.”

Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari – L'importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine -

e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese – I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi – La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro.

Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto di 1 giorno. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Termini di esecuzione delle operazioni - Con riguardo all'esecuzione di un ordine di bonifico si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario è di 5 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; nel caso di ricevimento di un bonifico, il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 1 giorno lavorativo bancario successivo a quello di accredito dell'importo sul conto della banca.

Per i bonifici transfrontalieri l'ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell'ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine. A sua volta, l'ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. In caso di mancato rispetto di detti termini, al beneficiario è dovuto un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data in cui l'importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato o messo a disposizione. Qualora l'ente dell'ordinante si avvalga di un intermediario per l'esecuzione del bonifico ed il mancato rispetto dei termini è a quest'ultimo imputabile, l'intermediario è tenuto ad indennizzare l'ente dell'ordinante.

Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico, ed in particolare quest'ultimi non sono tenuti a corrispondere alcun indennizzo qualora dimostrino che il mancato rispetto dei termini è imputabile all'ordinante o al beneficiario, né potrà essergli mossa alcuna contestazione nel caso in cui abbiano invocato cause di forza maggiore.

Modalità di calcolo delle commissioni e delle spese: si rimanda allo specifico foglio informativo incassi e pagamenti.

Legenda

Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Tasso debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso creditore: tasso nominale annuo con la capitalizzazione Trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione.

Commissione di massimo scoperto: Commissione percentuale applicata dalla banca sulla punta massima di esposizione raggiunta dal cliente, entro il fido, per un periodo continuativo di almeno (min. 30 gg.).

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi

Bonifico: è l'ordine di pagamento a favore di un terzo (creditore- beneficiario), che il debitore (ordinante) dispone alla banca.

Bonifico transfrontaliero: operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere.

RiBa: incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

RID: incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.

Carta di credito: carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante senza dal luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.

Carta di debito: carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi su terminali installati presso esercizi commerciali e prelievi di contante presso sportelli automatici con addebito automatico sul conto corrente bancario ad esse collegate.

Portabilità (o surroga): é la facoltà concessa al cliente di trasferite il mutuo/finanziamento, alle condizioni concordate tra il cliente e la banca subentrante, senza alcun addebito di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Con la "portabilità" la banca subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti ed dei relativi costi. La "portabilità" non comporta il venir meno dei benefici fiscali.